

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PRODUZIONI

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DEI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

ANNUALITÀ 2012/2013

INDICE

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 2

2. DEFINIZIONI AI FINI DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI 3

3. CONTENUTO DELL'INTERVENTO 4

4. DOTAZIONE FINANZIARIA COMUNITARIA 4

5. SOGGETTI BENEFICIARI E PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ 4

6. INTENSITÀ DELL'AIUTO 5

7. CATEGORIE DEI VINI 6

8. PAESI TERZI 6

9. CRITERI DI PRIORITÀ 6

10. AZIONI AMMISSIBILI 7

11. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 8

12. SOGGETTI ATTUATORI 11

13. COMITATO DI VALUTAZIONE 13

15. ITER PROCEDURALE 14

16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 15

17. MATERIALE INFORMATIVO 15

18. SPESE NON AMMESSE 16

19. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 16

20. CONTROLLI 16

21. RICORSI 17

1. Principali riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Reg. (CE) n. 3 del 2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

Reg (CE) n. 501/2008 del 5 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2515/DecA/100 del 05.10.2009 concernente “Reg. CE n. 479/08 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Programma sostegno nazionale nel settore del vino. Disposizioni applicative nella Regione Sardegna per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 949/DecA731 del 17 maggio 2011 concernente ”Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009. Programma nazionale di sostegno nel settore del vino. Ulteriori disposizioni applicative nella Regione Sardegna per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

D.M. n. 4123 del 22.07.2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Campagne 2010-2011 e seguenti”.

il D.M. n. 4123 del 22.07.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante “ OCM vino. Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Campagne 2010-2011 e seguenti.

Decreto n. 2410 del 13.4.2012 del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato concernente la ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino nei mercati dei paesi terzi relativa all’annualità 2012-2013.

D.M. n. 8839 del 16.04.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Modifica

all'articolo del DM 22 luglio 2010 relativo a OCM vino- Modalità attuative della Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"- Campagne 2010-2011 e seguenti".

Decreto del Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità n. 8997 del 16/04/2012. Invito alla presentazione dei progetti CAMPAGNA 2012/2013. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010.

2. Definizioni ai fini delle presenti disposizioni

- Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- AGEA: Organismo Pagatore (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);
- Autorità competenti: il Ministero per i fondi quota nazionale e la Regione Sardegna per i fondi quota regionale;
- Soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino nei prodotti indicati successivamente e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Contenuto dell'intervento

L'intervento prevede il finanziamento di progetti di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.

4. Dotazione finanziaria comunitaria

Il presente bando disciplina i progetti a valere sui fondi comunitari FEAGA assegnati alla Regione Sardegna, pari a euro 2.106.328,00 per l'annualità 2012-2013.

La dotazione finanziaria comunitaria potrà essere integrata con uno stanziamento regionale, nei limiti previsti dal Programma di sostegno del vino. Tale integrazione dovrà consentire alla tipologia di soggetti beneficiari prevista sia per presente bando, sia per il regime di aiuto di cui alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, di raggiungere l'intensità di aiuto del 80% delle spese ammesse.

5. Soggetti beneficiari e parametri di ammissibilità

Possono accedere al bando e presentare i progetti i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
c) Consorzi di tutela a rilevanza nazionale, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e le loro associazioni e federazioni;
d) Organizzazioni di produttori (OP);
e) Unioni di organizzazioni di produttori (OC);
f) Imprese agricole di trasformazione costituite in Consorzi di cooperative, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati nell'allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
g) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati nell'allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
h) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
i) le associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) possono presentare progetti se rappresentano almeno il 3% della produzione regionale calcolata sulla base delle dichiarazione di produzione degli ultimi tre anni in base ai dati resi disponibili da AGEA.

I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purchè riguardino Paesi Terzi diversi.

I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c), nonché i beneficiari di cui alla lettera g), purché aggregati in forma associativa o in forma consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità, ma in Paesi diversi purché le aziende compartecipanti siano diverse.

La produzione della Regione Sardegna alla quale si fa riferimento è pari a circa 710.000 hl di vino (media degli ultimi 3 anni delle dichiarazioni vitivinicole – Dati AGEA).

I soggetti di cui alle lettere d), e) e g) possono presentare i progetti per la concessione dell'aiuto per le attività previste dalla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” qualora :

- almeno il 25% di produzione sia stata confezionata e venduta nell'anno precedente;
- almeno il 5% di produzione sia stata esportata nei paesi comunitari e/o nei paesi terzi nell'anno precedente o abbiano avuto 300.000 euro di fatturato sulla produzione confezionata esportata nell'anno precedente.

Se Il beneficiario è un soggetto pubblico può promuovere la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione, ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.

6. Intensità dell’aiuto

Sono ammissibili progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese Terzo di Euro 100.000,00 per anno.

L’intensità dell’aiuto per svolgere le attività previste dalla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” che intendono effettuare azioni promozionali con propri marchi è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

Ai sensi della L.R. 7 agosto 2009, n. 3 per i beneficiari di seguito riportati:

- Consorzi di tutela a rilevanza nazionale, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e le loro associazioni e federazioni;
- Organizzazioni di produttori (OP);
- Unioni di organizzazioni di produttori (OC);

- Imprese agricole di trasformazione costituite in Consorzi di cooperative, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati nell'allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

l'intensità dell'aiuto per progetti che **non** contengono azioni di promozione di propri marchi commerciali, potrà essere pari, al massimo, al 80% delle spese sostenute, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e il 30% a valere sui fondi regionali. Il restante 20% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

7. Categorie dei vini

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI ter del Reg. CE n. 1234/07 nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità.

Possono essere inseriti anche i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà secondo le disposizioni dell'art. 118 septvicies del Reg. CE n. 1234/07. In tal caso non possono essere oggetto esclusivo di promozione.

Le caratteristiche dei vini sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini DO e IG è indicata l'origine dei vini.

8. Paesi terzi

L'elenco dei Paesi terzi e le aree geografiche omogenee equiparabili al singolo paese sono riportate nell'Allegato I al D.M. n. 6442 del 16 aprile 2012.

9. Criteri di priorità

Per la selezione dei progetti la graduatoria verrà predisposta sulla base delle priorità e dei punteggi di seguito riportati:

Priorità	Punteggio
Fatturato su produzione confezionata fino a euro 1.000.000	8
Fatturato su produzione confezionata da euro 1.000.000 a euro 2.500.000	10
Fatturato su produzione confezionata superiore a euro 2.500.000	12
Progetti presentati con > 20 soggetti aderenti	12
Progetti presentati da 11 a 20 soggetti aderenti	10
Progetti presentati da 2 a 10 soggetti aderenti	8
Produzione vini DOCG, DOC e IGT imbottigliata > 50%	12
Produzione vini DOCG, DOC e IGT imbottigliata dal 25 al 50%	8
Progetti biennali	8
Progetti triennali	12

10. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili da svolgere esclusivamente nei Paesi terzi riguardano:

a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Reg. CE 1234/2007 come modificato dal Reg. CE 491/2009, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
   - la pubblicità e gli annunci nei media;
   - le azioni di pubbliche relazioni;
   - il sampling per la presentazione dei prodotti;
   - la produzione di depliant e opuscoli;
   - il costo per la creazione e lo sviluppo di brand (s);
   - gli annunci di prodotto, pos, house organ;
   - la degustazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi

terzi, ecc). Rientrano in tale categoria:

- le degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
- la promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
- l'expertise consulenza di marketing fino a un massimo del 3% del totale delle azioni progettuali al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti;

d) altri strumenti di comunicazione:

- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
- realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
- incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

Gli incontri con gli operatori o i giornalisti (incoming) sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 10% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto.

11. Presentazione del progetto

La domanda di richiesta dell'aiuto e la documentazione allegata dovrà pervenire in duplice originale, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2012** ai seguenti indirizzi:

- AGENZIA ARGEA Area Coordinamento Attività Ispettive Viale Adua, 1 – 07100 Sassari

- AGEA Organismo Pagatore Via Palestro, 81 – 00185 Roma

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – SAQ XI, I piano, stanza 45
Via XX Settembre, 20 - 00185 ROMA

Il progetto può essere presentato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza; non fa fede il

timbro postale. La data di presentazione a mano delle offerte è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Ufficio SAQ XI , I piano, Stanza 45, sul plico e/o sulla ricevuta. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Sul plico chiuso deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la seguente dicitura:

"NON APRIRE – CONTIENE LA PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNUALITA' 2012/2013".

Dovrà inoltre essere specificato all'esterno del medesimo plico se il progetto è a valere sulla quota nazionale, o sulla quota regionale e se si tratta di un progetto multi regionale.
Si evidenzia che in caso di progetto a valere sulla quota nazionale il beneficiario dovrà riferimento unicamente a quanto stabilito dal Decreto del Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità n. 8997 del 16/04/2012.

Il plico dovrà in ogni caso essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se nazionale, regionale o multiregionale, l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello Allegato M al D.M. n. 8997 del 16/04/2012. Le stesse informazioni devono essere contenute in un apposto file in formato Excel (.xls) su CD/DVD.

Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n. 1: documentazione finanziaria e amministrativa

Busta n. 2: proposta tecnica

La **busta n. 1** (documentazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere A) e B), del D.M. n. 8997 del 16/04/2012.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di seguito riportati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera C), del D.M. n. 8997 del 16/04/2012).

Documentazione finanziaria : in originale e in copia siglata in ogni pagina

1. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi

riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E del DM n. 8997 del 16/04/2012;

2. Dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F del D.M. n. 8997 del 16/04/2012 e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto;

3. Dichiarazione finanziaria attestante il volume di produzione e di affari del proponente (fatturato e dichiarazioni IVA) realizzati negli ultimi tre anni. Qualora il proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativi ai 3 anni precedenti. Se il proponente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Documentazione amministrativa in originale e in copia siglata in ogni pagina:

1. Apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia, da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G del D.M. n. 8997 del 16/04/2012, corredata di fotocopia firmata (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

2. Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H del D.M. n. 8997 del 16/04/2012;

3. Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

4. Statuto del beneficiario in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Documentazione tecnica: in originale e in copia siglata in ogni pagina

1. Domanda di partecipazione redatta secondo la struttura e la numerazione di cui al modello A allegato

al D.M. n. 8997 del 16/04/2012. La domanda strutturata secondo l'allegato A deve essere inviata anche su CD/DVD in formato PDF

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento. Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni, ottenute a livello regionale, ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello regionale;

La domande di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo

2. scheda di identificazione del progetto da compilare secondo il modello di cui all'allegato B al D.M. n. 8997 del 16/04/2012;

3. relazione dettagliata delle attività e dei costi per consentire la completa valutazione che contenga gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte in modo fa effettuare una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità.

I progetti non corredati delle informazioni e della documentazione o corredata da documentazione non conforme o incompleta saranno escluse.

La documentazione finanziaria, amministrativa e tecnica deve essere inviata anche in copia debitamente siglata in ogni pagina.

12. Soggetti attuatori

Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto individua un "Soggetto attuatore" tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

a) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1,lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;

b) i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

b) i soggetti privati;

c) i soggetti pubblici.

In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare, il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D al D.M. n. 8997 del 16 aprile 2012.

La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità al presente bando. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione). Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la documentazione finanziaria (punti 2 e 3) e amministrativa (punti 1 e 2) succitata o documentazione equivalente, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza.

Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

13. Comitato di valutazione

In conformità all'articolo 9 del DM n. 11451 del 23 luglio 2010 l'Agenzia ARGEA costituisce il Comitato di valutazione dei progetti.

Tale comitato provvede all'esame della documentazione tecnica, finanziaria e amministrativa per la valutazione:

- del possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
- dell'ammissibilità delle azioni;
- della spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.

Al fine della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.

Qualora il Comitato ritiene non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.

Se il Comitato, in base alle sue valutazioni, attua una decurtazione di azioni non strategiche o una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria. Detta rimodulazione può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva

Le determinazioni dei Comitati di valutazione sono comunicate ai beneficiari.

I progetti rimodulati devono essere trasmessi all'Agenzia ARGEA entro 10 giorni dalla comunicazione succitata ai fini del loro riesame da parte del Comitato.

Successivamente procede alla assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal presente bando e alla definizione della graduatoria dei progetti presentati.

L'Agenzia ARGEA con proprio provvedimento dichiara ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.

Nel caso di progetti multiregionali la valutazione verrà effettuata dal Comitato istituito presso la Regione

capofila.

L'Agenzia ARGEA, inoltre, ammette modifiche al progetto presentato ed effettua la comunicazione al Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ad AGEA. Le varianti devono essere prevedere un miglioramento dell'efficacia del programma in funzione degli obiettivi dello stesso. Le varianti devono essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato L del D.M. n. 8997 del 16/04/2012.

14. Logo

In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010, con apposito provvedimento direttoriale da emanarsi entro il 15 maggio 2012, è individuato, d'intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune.

15. Iter procedurale

Il Comitato entro il 15 luglio 2012 esamina i progetti presentati, predispone un'apposita scheda descrittiva per ognuno di essi, al fine di evitare duplicazioni di interventi, ed elabora la graduatoria.

L'agenzia ARGEA provvede ad inoltrare entro **il 15 luglio 2012** l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredato dalle relative schede descrittive al Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali invia all'Organismo Pagatore AGEA la lista completa dei progetti entro il 20 luglio 2012, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3,4 e 5 dell'art. 9 del D.M. 22 luglio 2010.

L'Agenzia ARGEA provvede entro il 20 luglio 2012 a comunicare ai soggetti proponenti l'esito definitivo dell'esame dei progetti effettuato dal Comitato di valutazione.

I beneficiari presentano all'Organismo Pagatore AGEA dal 20 luglio 2012 ed entro il 20 settembre 2012 uno schema di contratto sulla base del modello allegato C del D.M n. 8997 del 16/04/2012, nonché tutta la documentazione prevista dallo stesso.

L'Organismo Pagatore AGEA esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la

presentazione della stessa e stipula i contratti con i beneficiari, sulla base del modello Allegato C succitato entro 10 ottobre 2012.

Come indicato nel modello C del contratto il contraente ha la facoltà di richiedere per il primo anno (entro il mese successivo alla stipula del contratto) e per ciascuno degli anni successivi (entro il mese successivo al 15 ottobre), una anticipazione del contributo:

- nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo;
- nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo;.

Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.

16. Stipulazione del contratto

L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C del D.M. n. n. 8997 del 16/04/2012 saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA ed i beneficiari entro il 10 ottobre 2012.

17. Materiale informativo

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Regione, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - Via XX Settembre n. 20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore AGEA l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa. Nella nota di trasmissione dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo del 30%

18. Spese non ammesse

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione, nonché le spese relative all'acquisto del prodotto. Unicamente per le azioni di sampling e di degustazione, le spese per l'acquisto del prodotto, al netto delle spese di trasporto e di sdoganamento comunque sempre eleggibili, sono ammesse nel limite massimo del 5% dei costi puri del progetto, e purchè non comportino una spesa eccedente i 50.000 euro complessivi.

19. Erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso all'AGEA un estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, il beneficiario presenta all'Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

20. Controlli

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post)* effettuati dall'AGEA.

21. Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;

- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato